REGOLAMENTO (CEE) N. 1425/89 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/89 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1113/89 del Consiglio ha introdotto nuovi tassi di prelievo a decorrere dal 1° aprile 1989 ; che occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1927/88 (4) ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77 prevede un tasso ridotto per i piccoli produttori di latte ; che, per consentirne l'applicazione immediata, occorre precisare che il quantitativo di riferimento individuale dei produttori interessati è quello di cui essi dispongono il primo giorno del sesto periodo di applicazione del prelievo supplementare oppure alla data in cui è assegnato un quantitativo di riferimento specifico, in base all'articolo 3, punto 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/89 (6) ;

considerando che, ai fini della corretta applicazione della decisione del Consiglio di fissare, a decorrere dal 1° aprile 1989, il tasso del prelievo all'1,5 % del prezzo indicativo, è opportuno derogare al meccanismo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1822/77 se gli Stati membri hanno optato per il sistema del periodo di quattro settimane in materia di contabilità delle consegne ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « articolo 1, paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « articolo 1, paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3 ».

2) All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo :

« 1. A decorrere dal 1° aprile 1989, l'importo del prelievo per 100 chilogrammi di latte di vacca è :

a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4176 ECU ;

b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,2784 ECU.

2. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 1079/77, il tasso ridotto di cui al paragrafo 1, lettera b) è riscosso sui quantitativi di latte consegnati dai produttori che, il primo giorno del sesto periodo di applicazione del prelievo supplementare o in caso di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico durante il periodo, in virtù dell'articolo 3, punto 2 e dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, alla data di tale assegnazione dispongono di un quantitativo di riferimento individuale, inferiore o uguale a 60 000 chilogrammi. »

3) All'articolo 3 :

a) al paragrafo 1, fase preliminare, i termini « articolo 1, paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « articolo 1, paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3 » ;

b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso ;

c) il paragrafo 4 è soppresso.

4) All'articolo 5 :

a) al paragrafo 1, i termini « articolo 1, paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « articolo 1, paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3 » ;

b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 2. A decorrere dal 1° aprile 1989, l'importo del prelievo per 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1 è :

a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4594 ECU ;

b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,3062 ECU. »

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5.
(3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 24.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 10.

5) All'articolo 7 è aggiunto il testo del comma seguente :

« Tuttavia, in deroga alle disposizioni del primo comma, a partire dal 1° aprile 1989, gli importi da riscuotere sono quelli che figurano all'articolo 2, paragrafo 1 ed all'articolo 5, paragrafo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione